

**AL PRESIDENTE, AL SEGRETARIO, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI
dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Via C.A. dalla Chiesa, 1/A - 00192 R O M A**

e, per la particolare attenzione del problema;

**AL SIGNOR GENERALE di CORPO d'ARMATA DEI CARABINIERI LEONARDO
GALLITELLI -Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45-
00197 ROMA**

Nr. 7/ 699-45 di prot/llo.

**OGGETTO: Esenzione IRPEF sul 10% della p.p.o. (Pensione Privilegiata Ordinaria)
concessa ai militari VOLONTARI e di CARRIERA mutilati o invalidi per
servizio istituzionale a titolo RISARCITORIO e non REDDITUALE.**

-/-/-/-/-

COLLABORAZIONISMO!

Dopo la seconda guerra mondiale 1939-1945, la voce indicava l'azione di chi, in un paese invaso da truppe straniere, collaborava con il nemico invasore, per il quale motivo ci furono all'epoca molte fucilazioni di gente che, forse obbligata dagli eventi bellici, per fame o per altre rappresaglie, morirono uccise per essere stati comunque additati come probabili collaborazionisti.

Noi, di fronte ad alcune realtà storiche del momento, riferite specificatamente **alla sospensione o abolizione dell'obbligo del servizio militare di leva**, intendiamo offrire una sana collaborazione armati solo con le armi del diritto per pretenderne l'applicazione da chi di dovere.

Quando sulle riviste sociali “**IL CARABINIERE**” o “**LE FIAMME d'ARGENTO**” vengono pubblicati articoli di stampa, pur interessanti, che trattano argomenti tecnici sotto il profilo socio-economico-pensionistico-medico-legale, bisognerebbe pretendere, contestualmente alla loro pubblicazione, che l'articolaista spiegasse o indicasse anche la finalità della notizia connessa ad un eventuale problema, la cui risoluzione potrebbe stare a cuore ai carabinieri in servizio, a quelli in congedo e alle vedove benemerite.

Prendendo, pertanto, lo spunto dall'articolo a firma del **Sig. Franco PICCINELLI** dal titolo: “**NAJA – ABOLITA O SOSPESA, POI SI VEDRA' – QUANDO C'ERA LA LEVA – CONSIDERAZIONI DI UNO CHE SI E' FATTO 18 MESI CON LA PENNA NERA**”, fatto pubblicare a pag. 11 della rivista sociale “**LE FIAMME d'ARGENTO**” dei mesi di Gennaio/Febbraio 2011, sentiamo l'obbligo di far conoscere a tutti gli interessati alla risoluzione del problema, ma soprattutto agli addetti ai lavori presso le Agenzie delle Entrate Territoriali, Commissioni Tributarie Provinciali, Commissioni Tributarie Regionali nonché della Corte di Cassazione – V[^] Sezione Tributaria, che tanti Carabinieri volontari e di carriera hanno presentato domande autonome volte ad ottenere la detassazione dell'**IRPEF** sul decimo della propria p.p.o. in qualità di invalidi per servizio istituzionale senza la quale

condizione specifica non avrebbero potuto ottenere tale beneficio pensionistico privilegiato che, pertanto, assume il carattere risarcitorio e non reddituale, anche se alcuni giudici dell'economia nazionale sono di diverso avviso.

Detti militari, non vanno considerati parimenti a dei mercenari, ma ad una potenziale unità di cui lo Stato italiano può fare affidamento per assolvere gli impegni internazionali assunti per portare la democrazia in quei paesi a regime totalitario.

Tutto ciò premesso, anche in relazione al contenuto dell'art. 34 del D.P.R. 29-10-1973, nr.601, che prevede la detassazione dell'IRPEF solo per i militari titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata ordinaria, purché inquadrati tra coloro che avevano l'obbligo del servizio militare di leva, nonché alle motivazioni, troppo restrittive verso chi fin dalla giovane età indossa le "stellette" e in altre analoghi provvedimenti, *espresses con sentenza nr.27630/2005 del 14.12.2005 dalla Corte di Cassazione, con la quale è stato stabilito che ai militari VOLONTARI e di CARRIERA non andava concessa la detassazione dell'IRPEF sul decimo della loro p.p.o., perché ritenuta REDDITUALE e non RISARCITORIA, come se tale categoria di soldati fosse alla mercé di un rapporto mercenario con lo Stato italiano*, si fa osservare che l'attuale momento storico è diverso da quello anteriore all'anno 2000 quando con legge del 14.11.2000 nr.331 è stato sospeso l'obbligo del servizio militare di leva e pertanto, si sarebbe dovuto, anzi si deve, per similitudine di attività operativa e sotto il profilo giuridico consequenziale, concedere il beneficio tributario anche alla categoria dei VOLONTARI e di CARRIERA: *UNICI SOLDATI OGGI ESISTENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE PRONTI COSTITUZIONALMENTE AD ASSOLVERE LA NOBILE CAUSA*, per portare la democrazia in quegli Stati sottoposti ad un regime totalitario, nonostante la previsione di un violento olocausto determinato dalla ferocia degli eventi, come appare avvenga in Libia, in Tunisia ed in Egitto, e, perché no, per difendere le coste della Sicilia dall'invasione incontrollata di profughi stranieri.

Alcuni organi tributari sia a livello centrale che in quello periferico nazionale, sembra che non vogliano adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale suggerito dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – la quale, con sentenza n. 7483 del 15 luglio 1991, molto tempo prima che venisse disposta la sospensione dell'obbligo del servizio militare di leva, a cui oggi noi facciamo specificatamente riferimento, ha stabilito che: **“la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare o equiparato (comunque prestato da militare sia di leva che volontario) costituisce, inoltre, un trattamento di natura RISARCITORIA (indipendentemente dall'Equo Indennizzo e non REDDITUALE) ed indennizzatoria e non già meramente previdenziale, come quella ordinaria (Consiglio di Stato 1991, n.2078). Nello stesso senso si è espresso il T.A.R. del Lazio – Sezione II[^] – con sentenza del 24 gennaio 1994, n. 69”**.

Il momento appare idoneo per dimostrare la devozione, il rispetto, la riconoscenza e l'ossequio verso quelle bare avvolte nella bandiera tricolore italiana, sulle quali il signor Presidente della Repubblica, On.le **Giorgio NAPOLITANO**, troppo spesso, quasi periodicamente, pone le proprie mani in segno di affezione del **Popolo italiano, in unione a tutto il Parlamento**: bare che contengono i resti mortali di un militare VOLONTARIO e di CARRIERA, naturale sostituto del cittadino che aveva gli obblighi del servizio militare di leva, tanto d'aver acquisito, comunque, a pieno titolo e diritto la detassazione dell'IRPEF

sulla pensione privilegiata anche di reversibilità, atteso che, nella fattispecie, il beneficio assume una specifica qualità risarcitoria e non più reddituale, (*e pensare che sono briciole!*).

L'azione dovrebbe essere risolta nel tempo più breve possibile e, comunque, prima che gli eventi precipitino, atteso che soffiano venti di guerra provenienti da quelle sponde africane opposte a quelle italiane che si affacciano sul grande mare che i nostri progenitori chiamavano, forse impropriamente, come forma di esclusivo possesso: **NOSTRUM**.

Ma, per fortuna, che ci sono Giudici Tributari (**coraggiosi**) come quelli delle Commissioni Tributarie Provinciali di Salerno, (sentenza n. 9050/06), del Lazio - Sezione n. 20 - (sentenza n. 9/20/05) e per ultima quella di Roma – Sezione 31 – la quale, ultimamente con sentenza n.91/31/10 datata 07.04.2010 ha stabilito che il diritto “*de quo*” è vivente e vitale e che, pertanto, la detassazione dell'IRPEF sul decimo della p.p.o. va riconosciuta al militare VOLONTARIO e di CARRIERA, atteso che tale beneficio tributario ha assunto la caratteristica di una forma RISARCITORIA e non più REDDITUALE.

L'utilità di una migliore esposizione editoriale di un articolo di stampa sotto il profilo tecnico, come quello in parola, ci impone l'obbligo di comunicare che il Sottotenente dei Carabinieri non più in servizio **MARRONE Giuseppe**, Presidente della Sezione A.N.C. di Lanciano (CH), ha presentato recentemente una memoria integrativa al proprio autonomo ricorso, preso a campione tra tanti, con la possibilità di essere estrapolato dal sito INTERNET della Sezione A.N.C. di Lanciano (CH) www.anclanciano.it (al link “assistenza ai soci”), inviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con la quale ha chiesto la conferma della concessione della detassazione dell'IRPEF sul decimo della propria pensione privilegiata, quale invalido per servizio istituzionale.

Se sono rose fioriranno attraverso la cura che sapranno dimostrare i “giardinieri del diritto” che si identificano nelle persone dei Signori Giudici Tributari e di TUTTI i singoli parlamentari